

ALLEGATO A

BOZZA SCRITTURA PRIVATA

**PROGETTO DI RESTAURO DELLE FACCIATE PROSPICIENTI
PIAZZA MAGGIORE E DI FACCIATE CON APPARATO
DECORATIVO DI PREGIO NEL RIONE DI PIAZZA.
CONVENZIONE – FACCIATA N. 2**

n. del

TRA

il **COMUNE DI MONDOVI'** (C.F. 00248770042), con sede in Mondovì, corso Statuto n. 15, nel presente atto rappresentato da (C.F.), nato/a a il giorno, domiciliato/a per la carica in Mondovì, corso Statuto n. 15, che interviene nell'atto non in proprio, ma in nome e per conto del Comune di Mondovì, ai sensi degli artt. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 65 dello Statuto del Comune di Mondovì, in qualità di dirigente del Dipartimento Urbanistica e Servizi al territorio e alle imprese, incarico attribuito con provvedimento del Sindaco n. del, che agisce in esecuzione della determinazione n. del, depositata in originale agli atti di questo Comune, nel prosieguo dell'atto chiamato per brevità anche "Comune"

E

C. D. (C.F.), nato a il giorno, residente in, via, il quale sotto la propria ed esclusiva responsabilità dichiara di aver ricevuto autorizzazione all'esecuzione dei lavori oggetto della presente convenzione da parte dei proprietari del fabbricato - sito in Mondovì, via Carassone nn. 1b, 1c, 3 e 3a,

censito al catasto fabbricati al foglio 93 mappale 83, vari sub. - acquisita agli atti del Comune al prot n. 20518 del giorno 11/05/2024. Per gli scopi e le finalità di cui al presente atto, i proprietari di detto immobile, Sig.ri C.D., R.C., L.E. e U.G, hanno stabilito nella suddetta autorizzazione che il costo dei lavori di restauro delle facciate in argomento sarà a totale carico di C. D., il quale percepirà quindi l'intero contributo comprensivo delle quote di spettanza degli ulteriori proprietari e nel prosieguo dell'atto, per brevità, verrà chiamato "Soggetto aderente all'iniziativa" o più semplicemente "Soggetto aderente".

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale di Mondovì, nel quadro della propria politica di valorizzazione e riqualificazione dei centri storici cittadini, ha inteso promuovere il restauro e la riqualificazione delle facciate degli immobili prospicienti piazza Maggiore e di taluni altri edifici di pregio decorativo presenti nel rione;

- a tale scopo, con atto deliberativo n. 179 del 01/06/2004, la Giunta comunale, dopo aver individuato a mezzo dei propri uffici le facciate degli edifici da includere nella suddetta iniziativa, aveva formalmente assegnato ad un gruppo di professionisti esterni, affiancati da un restauratore, il compito di redigere un "Progetto unitario di restauro" delle stesse;

- detto progetto, dopo aver conseguito l'avvallo da parte della competente Soprintendenza regionale del Piemonte per i Beni Architettonici ed il Paesaggio, da essa espresso con nota ns. prot. n.1494 del 24/01/2006, è stato fatto proprio dall'Amministrazione comunale, che l'ha a suo tempo formalmente approvato con atto deliberativo di Giunta n. 66 del 05/04/2006;

- nell'ambito della suddetta delibera di approvazione l'Amministrazione comunale aveva inteso operare mediante le seguenti forme di agevolazione e contribuzione:

1. Consegna al "Soggetto aderente all'iniziativa" di copia, su supporto CD-ROM, della parte di "Progetto unitario di restauro" relativa alle facciate di sua competenza,

2. Agevolazioni sull'applicazione allo stesso del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche connessa alla posa dei ponteggi e all'allestimento dei cantieri necessari per la realizzazione degli interventi oggetto dell'iniziativa,

3. Erogazione al medesimo di specifici contributi in conto capitale per la copertura parziale delle spese di restauro delle facciate;

- nel merito delle suddette forme di incentivazione e, più in particolare, di quelle di cui al punto 3 che precede, l'Amministrazione comunale, con il precitato provvedimento amministrativo, aveva altresì provveduto ad approvare, in uno con il suddetto "Progetto unitario di restauro", anche il Prospetto, all'uopo predisposto dall'Ufficio, delle contribuzioni a fondo perduto da erogare, a consuntivo, per ogni singola facciata inserita nell'iniziativa;

- dal canto suo, in forza dell'atto che gli conferisce la facoltà di sottoscrivere la presente convenzione, il "Soggetto aderente all'iniziativa" dichiara di essere in grado di assumere su di sé tutti gli impegni e gli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il cui schema di convenzione è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 66 del 05/04/2006 e successivamente modificato con deliberazione di Giunta n. 119 del 01/07/2021;

- la bozza della presente convenzione è stata infine approvata con determinazione n. del

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Richiamo delle premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Identificazione delle facciate oggetto dell'intervento di restauro

Le parti riconoscono che l'immobile di cui intendono convenzionare il restauro delle facciate principali, prospettanti su via Carassone nn. 1b, 1c, 3 e3 a e su piazza Maggiore, rientra tra quelli indicati dall'Amministrazione comunale nell'ambito del "Progetto unitario di restauro" da essa approvato con atto deliberativo di Giunta n. 66 del 05/04/2006, in cui tali facciate sono identificate con il n. 2.

Le stesse parti danno quindi atto che tali facciate potranno usufruire dei contributi e delle agevolazioni per esse fissate nel medesimo atto amministrativo, qualora le operazioni di restauro siano state condotte secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni indicate ai successivi articoli.

Art. 3 - Ambito di applicazione della presente convenzione

Come anticipato in premessa ed espressamente specificato negli atti tecnici ed amministrativi dalla stessa richiamati, le parti danno atto che l'ambito di applicazione della presente convenzione riguarda esclusivamente il restauro delle facciate identificate all'articolo che precede, intendendosi per "facciata" la parete esterna del fabbricato, quale risulta dagli atti del "Progetto unitario di restauro", delimitata lateralmente dagli spigoli e

verticalmente dal filo superiore del cornicione o del tetto, posto a copertura del fabbricato cui la stessa appartiene.

Sono pertanto esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione e dalle agevolazioni e/o contribuzioni ivi previste, tutti quegli interventi e quelle opere che pur riguardando in senso più generale il “prospetto” o i “prospetti” in cui detta facciata si iscrive, non riguardano direttamente la superficie esterna della stessa.

Art. 4 - Efficacia e durata della presente convenzione

Le parti convengono che la presente convenzione mantiene efficacia sino al termine temporale di legge di validità del titolo abilitativo connesso all’esecuzione delle opere oggetto di convenzionamento. Al raggiungimento di tale termine la sua efficacia verrà meno senza che ciò comporti la necessità di ulteriori atti o pronunciamenti. La presente convenzione cesserà altresì d’effetto con la chiusura delle operazioni in essa previste, qualora questa abbia avuto luogo prima del termine temporale sopra fissato.

Art. 5 - Presa visione e consegna del “Progetto unitario di restauro”

In relazione ai contenuti ed alle finalità del presente atto, il “Soggetto aderente all’iniziativa” dichiara di aver preso preventiva visione, relativamente alle facciate oggetto di convenzionamento, del “Progetto unitario di restauro” approvato dall’Amministrazione e si obbliga a rispettarne i contenuti, non apportandovi variazioni o modifiche, se non dietro espresso consenso del Comune.

Quest’ultimo dal canto suo, preso atto di quanto sopra, consegna a titolo gratuito al suddetto “Soggetto aderente”, che qui ne dà ricevuta, copia, su supporto CD-ROM, di tale progetto, relativamente alle facciate oggetto di

convenzionamento.

Art. 6 – Operazioni propedeutiche alla fase di avvio dei lavori

Poiché il “Progetto unitario di restauro”, approvato dall’Amministrazione comunale di Mondovì ed avvallato dalla competente Soprintendenza, rappresenta il quadro di riferimento dello scenario che entrambi gli enti intendono conseguire per la valorizzazione ambientale del rione di Piazza, e dato atto che gli interventi di restauro delle facciate degli edifici storici sono, per loro natura, suscettibili di sviluppi ed approfondimenti nel corso stesso dei lavori, le parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

- la concreta esecuzione dei lavori di restauro delle facciate oggetto del presente atto di convenzionamento è subordinata al preventivo conseguimento del relativo titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

- al fine di conseguire il predetto titolo, il “Soggetto aderente all’iniziativa” si impegna a presentare al Comune di Mondovì, entro trenta (30) giorni dalla stipula della presente convenzione il relativo titolo abilitativo edilizio, corredato da dichiarazione sottoscritta da tecnico professionista abilitato e munito delle competenze di legge necessarie per intervenire sugli immobili di interesse storico artistico, in cui lo stesso dichiara di conoscere e si impegna a rispettare il “Progetto unitario di restauro” delle facciate, approvato dall’Amministrazione;

- conseguito il titolo abilitativo di legge per l’esecuzione dei lavori, il “Soggetto aderente” è altresì tenuto a comunicare al Comune di Mondovì, utilizzando lo specifico modulo all’uopo predisposto dall’Ufficio, i

nominativi del Direttore dei Lavori incaricato della supervisione dei lavori di restauro nonché dell'impresa affidataria dei medesimi;

- prima di effettuare la predetta comunicazione, il "Soggetto aderente" dovrà aver avuto cura di far conoscere e consegnare al Direttore dei Lavori nonché al responsabile dell'impresa affidataria dei lavori, copia della presente convenzione, dandone conferma sul modulo di dichiarazione sopra citato, modulo che in segno di accettazione, dovrà essere sottoscritto, oltreché dal rappresentante medesimo, anche dai soggetti precitati;

- il Direttore dei Lavori, entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla stipula del presente atto dovrà promuovere un incontro congiunto con il Comune di Mondovì e la Soprintendenza regionale, al fine di concordare e stilare con essi il "Programma dei lavori", comprendente :

- le diverse fasi del lavoro, con i relativi gradi di sviluppo e le principali indicazioni operative

- i momenti di studio e di approfondimento da svolgere congiuntamente con il Comune di Mondovì e la Soprintendenza, al termine di ogni singola fase di lavorazione;

- la sottoscrizione di tale programma da parte di tutti i soggetti convenuti all'incontro, costituirà agli effetti della presente convenzione, l'atto di formale e definitivo assenso all'avvio dei lavori, con valore altresì di "inizio lavori" agli effetti del precitato titolo abilitativo edilizio;

- l'esecuzione dei lavori dovrà essere affidata, nelle parti di specifica rispettiva competenza, ad impresa di restauro artistico e ad impresa di restauro architettonico, qualificate (secondo la specifica normativa di qualificazione: OS2 ed OG2) oppure in possesso di un curriculum

professionale adeguato, per tipologia ed entità dei lavori, all'intervento in questione;

- nel caso di edifici oggetto di vincolo storico-artistico ai sensi del Decreto Legislativo del 22/01/2004 n. 42, già Legge 1089/1939, il "Soggetto aderente all'iniziativa" dovrà preventivamente acquisire il formale parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, trasmettendo copia della stessa documentazione inviata al Comune, firmata da architetto abilitato, integrata degli eventuali approfondimenti dovuti al carattere particolarmente importante dell'edificio oggetto d'intervento;

- è fatto obbligo infine per il "Soggetto aderente all'iniziativa" di conseguire il preventivo atto di assenso dei competenti uffici comunali all'installazione dei ponteggi e delle attrezzature di cantiere, necessarie all'esecuzione dei lavori.

Art. 7 - Primo adempimento conseguente all'avvio dei lavori

Dato concretamente avvio ai lavori, con la posa dei ponteggi e l'esecuzione sulle facciate di una campagna di saggi e di analisi stratigrafiche coerenti con le modalità fissate nell'ambito dell'incontro di cui all'articolo che precede, il Direttore dei Lavori dovrà produrre una relazione in cui, dato conto dei risultati delle analisi condotte in sito nell'ambito della suddetta campagna, indicherà le conseguenti linee di sviluppo del lavoro ed il relativo grado di coerenza con quanto fissato dal "Progetto Unitario di Restauro".

Nel dare riscontro a tale rapporto il Comune e la Soprintendenza valuteranno forme e modalità di prosecuzione dei lavori.

Art. 8 – Esecuzione dei lavori

I lavori di restauro delle facciate oggetto di convenzionamento dovranno svolgersi secondo il “Programma dei lavori”, concordato nell’ambito dell’incontro di cui al precedente art. 6, avendo cura delle cautele e delle indicazioni ivi emerse e nel pieno rispetto di quanto all’occorrenza potrà essere fissato dalla Soprintendenza o dal Comune di Mondovì nel corso di svolgimento dei medesimi.

Sempre in relazione alle diverse fasi ed articolazioni temporali in cui è stato preventivamente suddiviso e pianificato lo svolgimento dei lavori, è fatto obbligo al Direttore dei Lavori di comunicare periodicamente al Comune di Mondovì lo stato di avanzamento dei medesimi, mediante specifici rapporti in cui siano illustrate e documentate le opere eseguite, le tecniche impiegate, gli accorgimenti adottati e quant’altro possa in generale concorrere a determinare l’effettivo quadro della situazione.

Detti lavori dovranno altresì essere svolti nel pieno rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza dei cantieri e dei luoghi di lavoro e di ogni altra disposizione normativa e regolamentare ad essi attinente.

Art. 9 - Controlli in corso d’opera - Difformità - Ripristini

Il Comune di Mondovì eserciterà il controllo delle operazioni di restauro delle facciate dell’immobile oggetto di convenzionamento, mediante i propri uffici, od a mezzo di soggetti competenti da esso designati, i quali procederanno al monitoraggio dei lavori di restauro delle facciate in questione. In caso di accertata difformità rispetto a quanto indicato dal “Progetto unitario di restauro”, dal “Programma dei lavori” o da quanto successivamente concordato nel corso dell’esecuzione dei medesimi, il Responsabile del competente Ufficio comunale, sentita preventivamente al

riguardo la Soprintendenza, ordinerà l'immediata cessazione dei lavori e salvo che il caso non costituisca più grave violazione edilizia, disporrà di concerto con essa le modalità ed i termini di ripristino delle opere risultate in contrasto.

Art. 10 - Termini per l'esecuzione dei lavori – Interruzioni – Proroghe – Ritardi – Penali

La durata complessiva dei lavori sarà di volta in volta valutata e definita, nell'ambito dell'incontro di cui al precitato art. 6, in relazione alle caratteristiche ed alla specificità delle facciate oggetto di restauro nonché all'articolazione delle diverse fasi del lavoro. In ogni caso il periodo temporale massimo in cui le opere di restauro delle facciate oggetto di convenzionamento dovranno essere portate a compimento, non potrà essere superiore ad 1 (uno) anno, consecutivamente considerato, a partire dalla data di sottoscrizione del documento di cui al quartultimo punto del precedente art. 6.

La decorrenza di tale periodo temporale potrà subire sospensioni in caso di interruzione dei lavori richieste od accordate dal Comune di Mondovì, per riprendere non appena quest' ultimo abbia riconosciuto come cessate le cause che ne hanno determinato la necessità della sospensione.

Il Comune di Mondovì potrà, su richiesta, concedere una proroga al periodo temporale fissato per il completamento dei lavori, con proprio provvedimento e previa valutazione delle ragioni che hanno determinato il ritardo nel completamento dei lavori.

L'eventuale proroga non potrà comunque avere, salvo casi riconosciuti di particolare necessità, una durata superiore a 6 (sei) mesi decorrenti dalla

data di scadenza del suddetto periodo temporale fissato per l'esecuzione dei lavori.

In caso di ritardo nel completamento dei lavori di restauro delle facciate, oltre i limiti temporali convenzionalmente fissati e successivamente prorogati, verrà trattenuta a titolo di penale e quindi stralciata dal provvedimento di liquidazione del contributo comunale di cui al successivo art. 13 una somma pari all'1% dell'ammontare complessivo stanziato, per ogni singolo mese di ritardo.

Art. 11 - Mancata realizzazione o conclusione dei lavori

In caso di mancata realizzazione dei lavori a seguito del rilascio del titolo abilitativo edilizio all'esecuzione delle opere o dopo la sottoscrizione del documento di cui al quartultimo comma del precedente art. 6, oppure nel caso in cui i suddetti lavori di restauro, pur se regolarmente avviati, vengano tuttavia successivamente interrotti e non più ripresi nei termini temporali fissati per la loro esecuzione, il Comune non darà corso all'erogazione del contributo a fondo perduto di cui al successivo art. 13, procedendo altresì al recupero del *Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria* (non corrisposto nel periodo di eventuale permanenza in sito dei ponteggi e degli spazi adibiti al cantiere).

Art. 12 - Chiusura dei lavori - Richiesta di erogazione del contributo

Conclusi i lavori di restauro delle facciate, il "Soggetto aderente all'iniziativa" è tenuto a presentare al Comune di Mondovì, in uno con la richiesta di erogazione del contributo comunale a fondo perduto, gli ulteriori seguenti documenti:

a) relazione finale a firma del Direttore dei Lavori incaricato della direzione

delle opere di restauro, che:

- attesti l'ultimazione dei lavori,

- dimostri la conformità degli stessi con le indicazioni progettuali esecutive contenute negli atti e negli accordi sopraccitati,

- assicuri il rispetto dei tempi fissati dalla presente convenzione,

- certifichi l'esatta superficie vuoto per pieno delle facciate con riferimento al perimetro d'intervento per essa fissato dal "Progetto unitario di restauro";

b) rendiconto delle spese sostenute a firma del "Soggetto aderente all'iniziativa" che:

- illustri le spese sostenute,

- attesti che le stesse hanno riguardato esclusivamente i lavori di restauro delle facciate oggetto di convenzionamento,

- contenga la dichiarazione del "Soggetto aderente all'iniziativa" che, consapevole delle conseguenze relative al rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, attesti di non aver richiesto né ottenuto alcun tipo di ulteriore contribuzione e/o agevolazione fiscale pubblica o privata relativamente all'importo per il quale viene richiesta la contribuzione.

Art. 13 – Agevolazione sulla corresponsione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e liquidazione del contributo a fondo perduto

Il Comune disporrà a favore del "Soggetto aderente all'iniziativa" l'agevolazione per le occupazioni degli spazi e delle aree pubbliche coerenti alle facciate oggetto d'intervento con ponteggi, spazi ed attrezzature di cantiere annualmente stabilita dalla Giunta Comunale; agevolazione che, per

l'anno 2025, è determinata nella deliberazione della G.C. n. 10 dell'11/01/2025, avente ad oggetto "Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria Anno 2025. Agevolazione prevista dall'art. 25 – comma 1 – lettera E – del Regolamento"(*)

Al termine dei lavori di restauro delle facciate oggetto di convenzionamento, acquisita preventivamente la relativa dichiarazione di buon esito degli stessi, rilasciata dalle competenti Soprintendenze e verificata da parte dell'Ufficio competente la superficie dichiarata in atti dal Direttore dei Lavori, il Comune procederà ad erogare al "Soggetto aderente all'iniziativa", a titolo di compartecipazione e contributo in conto capitale per le spese di restauro sostenute, la somma derivante dall'applicazione alla suddetta superficie degli importi unitari indicati nello schema di ripartizione dei fondi allegato sotto la lett. "A" all'atto deliberativo di Giunta n. 66 del 05/04/2006 richiamato in premessa.

Il "Soggetto aderente all'iniziativa" richiede che il versamento delle somme che saranno erogate dal Comune all'esito dei lavori avvenga sul c.c. bancario, a lui intestato, come indicato con nota acquisita agli atti del Comune al prot. n. 20518 del 11/05/2024.

E' comunque fatto salvo quanto disposto al precedente ultimo comma dell'articolo 10.

Qualora al termine dei lavori di riqualificazione e restauro delle facciate oggetto di convenzionamento, queste ultime vengano dal Comune o dalla Soprintendenza riconosciute, per le sue intrinseche caratteristiche d'insieme, come appartenente ad una tipologia diversa da quella in cui era stata da principio inquadrata nel suddetto schema di ripartizione dei fondi, il

Comune procederà, in sede di erogazione del contributo, alla riclassificazione tipologica della stessa.

Art. 14 - Diritto di pubblicazione dei risultati

Il Comune di Mondovì, la Soprintendenza Regionale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Piemonte e la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo, in quanto promotori, coordinatori e patrocinatori dell'iniziativa di recupero e valorizzazione del rione di Piazza, si riservano il diritto, di esporre, pubblicare e/o divulgare i risultati dell'operazione di restauro e riqualificazione delle facciate oggetto di convenzionamento, attingendo al materiale tecnico ed iconografico all'uopo prodotto, dandone preventiva informazione agli autori, garantendo ad essi le opportune menzioni ma senza nulla dovere agli stessi dal punto di vista economico per l'impiego di tali materiali.

I soggetti privati, proprietari, tecnici ed esecutori dei lavori di restauro delle facciate oggetto di convenzionamento, qualora intendano procedere autonomamente alla esposizione, pubblicazione e/o divulgazione di detti risultati, dovranno preventivamente concertarne forme, modalità e tempi, con i suddetti Enti.

Art. 15 - Spese

Tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del "Soggetto aderente".

Art. 16 - Trasferimenti a terzi

Il "Soggetto aderente" si impegna a trasferire, negli eventuali atti di trapasso dell'immobile oggetto della presente, tutte le obbligazioni di cui alla presente convenzione.

Art. 17 - Subentri nella posizione del “Soggetto aderente all’iniziativa”

In caso di subentro di nuovo soggetto nella posizione di “Soggetto aderente all’iniziativa”, lo stesso ne deve essere data immediata comunicazione al Comune di Mondovì, al quale dovrà essere inviata copia della Procura di conferimento dell’incarico di rappresentanza.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati del 27/04/2016 n. 2016/679/UE, si informa che:

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla stipulazione del presente contratto e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto a fornirli non consente di dare ulteriore corso al presente contratto;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione, coinvolto nel presente contratto per ragioni di servizio, ogni altro soggetto, nell’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 07/08/1990 n. 241, del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal capo III del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a cui si rinvia;
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondovì;
- potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai

dati personali, di rettifica o di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di portabilità di cui agli artt. 15-20 del predetto regolamento attraverso l'invio di una richiesta email all'indirizzo: info@comune.mondovi.cn.it - PEC: comune.mondovi@postecert.it.;

- il responsabile della protezione dei dati personali è indicato sul sito internet istituzionale del Comune di Mondovì.

Art. 19 - Controversie

Per ogni eventuale controversia inerente alla presente convenzione che non si sia potuta definire in via amministrativa è escluso il deferimento ad arbitri. Competente a conoscere di eventuali controversie sarà l'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Mondovì.

Letto, approvato e sottoscritto

La Rappresentante del Comune di Mondovì – Carmela Masillo

Il Soggetto aderente all'iniziativa – D. C.

() adeguamenti in conseguenza della deliberazione della G.C. n. 10 del 11/01/2025*